



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI

CODICE PROGETTO:

Obiettivo Specifico	
Misura di attuazione	
Ambito di applicazione	
Intervento del Programma Nazionale	
Beneficiario Capofila	
Partner	
Titolo del Progetto	
Costo del Progetto	
Durata	
Codice del Progetto	
Ambito territoriale	



Indice

Art. 1 Premesse e Allegati.....	3
Art. 2 Oggetto.....	4
Art. 3 Obblighi dell'Autorità di Gestione.....	4
Art. 4 Obblighi e responsabilità del Beneficiario	4
Art. 5 Durata e modalità di realizzazione.....	7
Art. 6 Risorse finanziarie	8
Art. 7 Modalità di liquidazione e circuito finanziario.....	8
Art. 8 Fideiussione	11
Art. 9 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile).....	11
Art. 10 Verifiche, revoche e recuperi	12
Art. 11 Efficacia e Modifiche di progetto.....	15
Art. 12 Recesso dell'Autorità di Gestione.....	16
Art. 13 Rinuncia al contributo	16
Art. 14 Sospensione.....	16
Art. 15 Forza maggiore	16
Art. 16 Protezione dei dati.....	17
Art. 17 Riservatezza.....	18
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	18
Art. 19 Regole di pubblicità	19
Art. 20 Immunità.....	19
Art. 21 Conflitto d'interessi	19
Art. 22 Foro competente.....	20
Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo	23
Allegato 2 – Modulo conti correnti aggiuntivi	29
Allegato 3 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679	32



L'Autorità di Gestione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 (di seguito anche "AdG")

e

Nome / Ragione Sociale: [REDACTED]

Natura giuridica: [REDACTED]

Indirizzo / Sede Legale: [REDACTED]

Codice fiscale: [REDACTED]

ed i partner di progetto, se presenti:

[REDACTED]

Il Beneficiario, o Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento, è rappresentato per la firma della presente Convenzione da [REDACTED]

Premesso che

(a) il Regolamento (Ue) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

(b) il Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

(c) l'Autorità di Gestione è il Direttore Centrale per le Politiche Migratorie – Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

(d) l'Autorità di Gestione ha inviato alla CE in data 31 gennaio 2022 il Programma Nazionale FAMI 2021-2027;

(e) con Decreto dell'Autorità di Gestione prot. n. xx del xxx è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – [REDACTED]

(i) con Decreto dell'Autorità di Gestione prot. n. xx del xxx, è stata approvata la graduatoria finale dell'Avviso citato, ammettendo a finanziamento la proposta progettuale [REDACTED] che si ha per allegata alla presente Convenzione unitamente al budget.

Art. 1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Art. 2 Oggetto

La Convenzione disciplina i rapporti tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario, o in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila, riguardanti l'attuazione del progetto denominato [REDACTED], finanziato a valere sull'OS [REDACTED] – Misura di attuazione [REDACTED] – Ambito di applicazione [REDACTED] – Intervento [REDACTED], del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Art. 3 Obblighi dell'Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione:

- a) rende disponibile sul Sistema Informativo FAMI [REDACTED] la Manualistica necessaria all'esecuzione del progetto;
- b) supporta il Beneficiario nell'attuazione delle attività progettuali;
- c) condivide con il Beneficiario le informazioni relative alla gestione finanziaria ed ai risultati delle verifiche, degli audit e della valutazione;
- d) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'AdG, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;

Art. 4 Obblighi e responsabilità del Beneficiario

4.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila":

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- b) rispetta, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- c) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;
- d) informa l'Autorità di Gestione di ogni fatto inerente il progetto;
- e) partecipa ad incontri periodici organizzati dall'Autorità di Gestione al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni alle eventuali criticità riscontrate;



- f) garantisce ampia collaborazione ai fini della corretta esecuzione dei controlli e delle verifiche in loco svolti dagli organismi a tale scopo deputati;
- g) predispone proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nella Manualistica di riferimento;
- h) presenta apposita garanzia fideiussoria come da modello allegato alla Manualistica di riferimento, laddove prevista;
- i) fornisce pieno supporto al valutatore indipendente FAMI per il regolare espletamento delle attività di valutazione *in itinere* ed *ex post*;
- j) garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del progetto presentato, in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed è responsabile della corretta applicazione e delle eventuali violazioni delle suddette disposizioni;
- k) è responsabile - per i cinque anni successivi alla data di ricezione del pagamento del saldo - della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la sua sede legale, della messa a disposizione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richiesti dall'Autorità di Gestione (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione dei partner). Detta attività non potrà essere delegata in alcun modo agli eventuali partner di progetto o ad altri soggetti;
- l) gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, anche per conto degli eventuali partner di progetto, dettagliando l'ammontare esatto dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dalla Manualistica di riferimento;
- m) accetta che tutti i pagamenti dell'AdG siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
- n) individua un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate;
- o) individua un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni, ove previsto;
- p) assume nei confronti dell'Autorità di Gestione l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno causato al Ministero dell'Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.



- q) manleva e tiene indenne l'Autorità di Gestione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto;
- r) collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- s) comunica tempestivamente all'Autorità di Gestione le eventuali economie di progetto;
- t) assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla presente Convenzione

▣ **Il Beneficiario Capofila [in caso di raggruppamento]:**

- u) è l'unico responsabile dell'attuazione della presente Convenzione nei confronti dell'Autorità di Gestione
- v) è il referente unico per tutte le comunicazioni con l'Autorità di Gestione;
- w) informa i partner di ogni evento di cui è a conoscenza che possa causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- x) è il soggetto che riceve i finanziamenti, anche a nome di tutti i partner;
- y) è responsabile della corretta e tempestiva ripartizione delle quote ai partner e trasmette all'Autorità di Gestione, tramite il Sistema Informativo, la documentazione attestante l'avvenuta ripartizione del contributo tra tutti i partner, secondo quanto disposto dall'art.7;
- z) assicura che i partner adempiano agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

4.2 I partner di progetto:

- a) eseguono esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali;
- b) inviano al Beneficiario Capofila i dati necessari per permettere allo stesso di assolvere agli adempimenti nei confronti dell'AdG richiesti dalla presente Convenzione;
- c) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- d) comunicano al Beneficiario Capofila le proposte di eventuali modifiche da apportare al progetto;



- e) inviano al Beneficiario Capofila tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli.
- f) assicurano ampia collaborazione ai fini della corretta esecuzione dei controlli e delle verifiche in loco svolti dagli organismi a tale scopo deputati;
- g) rispettano, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- h) rispettano gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla presente Convenzione.

Art. 5 Durata e modalità di realizzazione

5.1 L'intervento progettuale prenderà avvio dalla data indicata nella comunicazione di inizio attività e avrà la durata massima di xxx mesi.

5.2 Per la realizzazione delle attività il Beneficiario dovrà:

1. utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informativo [REDACTED], quali mezzi per le comunicazioni con l'AdG;
2. trasmettere all'Autorità Gestione il codice CUP relativo al progetto tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo;
3. comunicare all'Autorità di Gestione, entro i tempi stabiliti, la data di inizio delle attività e la sede di svolgimento delle azioni previste;
4. rispettare la tempistica di realizzazione indicata nella proposta progettuale;
5. tenere costantemente informata l'Autorità di Gestione dell'avanzamento esecutivo dei progetti
6. rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio indicati nella Manualistica di riferimento;
7. rispettare le regole di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento Comunitario di riferimento e dal "Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027" ed attenersi alle indicazioni dell'Autorità di Gestione in merito all'applicazione delle stesse;
8. dotarsi di un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia;



9. assicurare che tutti i documenti giustificativi delle spese rendicontate in originale o copie conformi agli originali, siano tenuti a disposizione dell'Autorità di Gestione, della Commissione Europea e delle altre Autorità competenti per i cinque anni successivi a partire dalla data di ricezione del pagamento del saldo e comunque fino al termine di eventuali procedure di controllo. Tale decorrenza è sospesa in caso di procedimento giudiziario.
10. inviare all'Autorità di Gestione la documentazione inerente la realizzazione del progetto, indicata nella Manualistica di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità ivi dettagliate, salvo diversa disposizione.

Art. 6 Risorse finanziarie

6.1 L'importo della Convenzione è pari ad € $\{COSTOTOTALE\}$.

6.2 L'importo complessivo è composto da:

▪ Contributo comunitario	€ <input type="text"/>	% <input type="text"/>
▪ Contributo pubblico nazionale	€ <input type="text"/>	% <input type="text"/>
▪ Contributo privato	€ <input type="text"/>	% <input type="text"/>

Art. 7 Modalità di liquidazione e circuito finanziario

7.1 L'Autorità di Gestione corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **erogazione a titolo di anticipo pari al 20% dell'importo finanziato, ove richiesta.** La domanda deve essere inviata entro e non oltre 30 giorni dalla firma della Convenzione di sovvenzione. Il pagamento è subordinato alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia, se dovuta.
- b) **erogazione delle successive tranches di finanziamento.** La presentazione delle domande di rimborso intermedie è **obbligatoria** con cadenza semestrale dalla data di inizio attività.

Le domande non dovranno superare:

- il 70% del finanziamento, laddove il Beneficiario abbia presentato la domanda di anticipo;



- il 90% del finanziamento, laddove il Beneficiario abbia presentato la rinuncia all'anticipo.

Eventuali quote eccedenti le percentuali massime sopra indicate, nei rispettivi casi, saranno riconosciute in sede di saldo finale.

- c) erogazione del saldo.** La domanda di rimborso finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali.

Le modalità relative alla liquidazione delle spese saranno dettagliate nella Manualistica di riferimento.

7.2 I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario e in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti. I pagamenti sono subordinati all'accreditamento della quota comunitaria da parte della Commissione Europea e, pertanto, l'Autorità di Gestione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, dovuti alla mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi.

7.3 Tutti i pagamenti saranno erogati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sul conto corrente identificato come segue (per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010):

- Codice IBAN: in caso di enti privati: [REDACTED]
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: in caso di Enti Pubblici Locali [REDACTED]
- Numero di conto: in caso di Ente Pubblico con contabilità speciale [REDACTED]
- Banca [REDACTED]
- Nome dell'intestatario del conto [REDACTED]
- Società intestataria del conto (ove applicabile): [REDACTED]
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa [REDACTED]
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto: [REDACTED]

7.4 Qualora il Beneficiario intenda modificare il conto corrente indicato al punto che precede o aggiungere un nuovo conto dedicato, dovrà utilizzare l'apposito modulo allegato alla presente Convenzione.

7.5 In caso di Raggruppamento, per ciascun versamento effettuato dall'Autorità di Gestione sul conto indicato dal Beneficiario Capofila, lo stesso dovrà inderogabilmente entro 40 giorni



dalla ricezione dell'importo, salvo ritardi giustificati e valutati dall'Autorità di Gestione, trasferire ad ogni partner gli importi di spettanza. Nello specifico:

- a seguito dell'erogazione dell'anticipo gli importi dovranno essere ripartiti pro-quota, secondo quanto indicato nell'ultimo budget approvato;
- a seguito dell'erogazione dei rimborsi intermedi e finale, i trasferimenti dovranno essere effettuati sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascun partner nella relativa domanda di rimborso e ritenute ammissibili dall'AdG.

Il Beneficiario Capofila ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Autorità di Gestione dell'avvenuto versamento dei contributi ricevuti ai partner, trasmettendo le relative quietanze di pagamento entro 15 giorni dal trasferimento.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di sospendere i successivi pagamenti fino alla dimostrazione dell'effettivo trasferimento del contributo ai partner, nonché di procedere ad una eventuale revoca parziale o totale del finanziamento.

7.6 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi; è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso o mandati di pagamento a favore di terzi.



Art. 8 Fideiussione

Il Beneficiario privato e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila privato deve, a garanzia dell'anticipo eventualmente richiesto, presentare un'idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La predetta fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto dall'Amministrazione e rilasciata, comunque, da Garanti autorizzati dall'IVASS ad emettere fideiussioni a favore di Enti Pubblici. La stessa dovrà essere efficace dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla conclusione dei controlli in capo alle Autorità del Fondo e comunque fino a 18 mesi successivi alla conclusione delle attività progettuali.

Art. 9 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)

9.1 Il Beneficiario, e/o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, e/o ciascun partner di progetto, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso, ad esclusione delle attività relative alla gestione del progetto.

Qualora il Beneficiario, e/o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, e/o i partner di progetto intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D.Lgs. 50/2016); iii) non potranno sub-affidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative e procedurali non dovessero essere applicabili (es. convenzioni con soggetti di diritto pubblico non sottoposte al D.Lgs. 50/2016), il Beneficiario è comunque tenuto - nei limiti della pertinenza - al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione dei contratti e degli incarichi. I contratti stipulati tra Beneficiario, in caso di Raggruppamento Beneficiario Capofila, e/o partner di progetto e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le



voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.

Il Beneficiario, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, e/o i partner di progetto, acquisiranno i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.

9.2 È fatto obbligo al Beneficiario di fare riferimento alla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione – tenendo, altresì, conto di eventuali modifiche alla stessa intervenute successivamente alla stipula della presente Convenzione - in ordine alle modalità di espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente articolo, o a ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla documentazione da inviare all'Autorità di Gestione.

9.3 In caso di procedure di affidamento espletate nell'ambito del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner, richiederà un Codice Unico di Progetto (CUP) secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e, ove necessario, un codice CIG.

Art. 10 Verifiche, revoche e recuperi

10.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto e gli eventuali subaffidatari potranno essere oggetto di controllo, nelle modalità previste dai Regolamenti, da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, o di altri organismi di controllo.

10.2 L'Autorità di Gestione disporrà verifiche e controlli, come previsti dai Regolamenti del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto e si avvarrà delle risultanze dei controlli del revisore indipendente e, laddove applicabile, dell'esperto legale. In merito alle attività di controllo, l'Autorità di Gestione potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

10.3 L'Autorità di Gestione, in caso di irregolarità sanabili, invierà, a mezzo PEC, al Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, una richiesta di chiarimenti e/o



integrazioni e/o modifiche tali da sanare le difformità riscontrate, con l'indicazione di un termine perentorio;

10.4 L'Autorità di Gestione può revocare in tutto o in parte il contributo erogato nel caso di:

- a) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività facente capo al Beneficiario;
- b) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli e alle visite ispettive;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di *reporting*, di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato o tardivo invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) non veridicità di una o più dichiarazioni o della documentazione trasmessa e acquisita dall'Autorità di Gestione;
- h) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 19 e degli obblighi di cui all'art. 21 (Conflitto d'interessi) della presente Convenzione;
- i) mancato o tardivo adempimento dell'obbligo di trasferire ad ogni partner gli importi di spettanza, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 7 che precede;
- j) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori o alle tempistiche indicate nel documento di progetto;
- k) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dalle disposizioni del Fondo, dal Programma Nazionale di riferimento e dal progetto;
- l) violazione - laddove applicabili - delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- m) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri programmati dall'Autorità di Gestione, di cui all'art. 4.1, lett. e), della presente Convenzione;
- n) riscontrate irregolarità non sanabili;
- o) mancato o tardivo o insufficiente riscontro alle richieste formulate dall'Autorità di Gestione relativamente ad eventuali irregolarità sanabili riscontrate, nei casi di cui all'art.10.3 che precede;



p) mancato rispetto di uno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

10.5 Nei casi di cui alla lettera g) del comma precedente, l'Autorità di Gestione procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. dichiarando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva mediante PEC.

10.6 La revoca è disposta dall'AdG con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

10.7 Nel caso in cui si debba procedere al recupero di una somma già erogata, il Beneficiario si impegna a restituirla nei termini e nelle modalità previsti dall'Autorità di Gestione.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali ovvero quelli moratori al ricorrere dei relativi presupposti. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità di Gestione riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale, andrà prioritariamente a copertura degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono vengono effettuati nel termine concesso, le somme da restituire all'Autorità di Gestione potranno essere recuperate anche tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

10.8 Qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità di Gestione potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

10.9 L'Autorità di Gestione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie applicabili al caso di specie, anche giudiziali.

10.10 L'Autorità di Gestione si riserva in ogni caso il diritto di agire a tutela dei propri diritti ed interessi in caso di eventuali danni cagionati dal Beneficiario.



Art. 11 Efficacia e Modifiche di progetto

11.1 La presente Convenzione, salvo ipotesi di revoca parziale o totale per giustificati motivi, avrà validità ed efficacia dalla data di inizio delle attività, fino al conforme adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali ivi previste.

11.2 Qualora ricorrano i presupposti di legge, il decreto di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo. In tal caso la Convenzione medesima vincolerà l'Autorità di Gestione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione. L'Autorità di Gestione, in caso di necessità, potrà richiedere l'avvio delle attività prima dell'esito positivo del controllo ovvero, in caso di estrema necessità, prima della stipulazione della Convenzione stessa.

11.3 Tutte le variazioni inerenti il progetto devono essere comunicate all'AdG preventivamente e saranno oggetto di valutazione da parte della citata Autorità.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso le disposizioni previste dai Regolamenti del Fondo e dall'Avviso di riferimento e potranno essere oggetto di apposito addendum nelle ipotesi di volta in volta individuate dall'Autorità.

11.4 Gli indicatori della proposta progettuale come approvata dall'Autorità di Gestione, sono vincolanti e saranno utilizzati dalla citata Autorità al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Il mancato raggiungimento dei valori attesi degli indicatori dovrà essere debitamente motivato dal Beneficiario.

11.5 L'Autorità di Gestione potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in conseguenza di esigenze sopravvenute di interesse pubblico.

11.6 Nel corso del periodo di attuazione del progetto, secondo le indicazioni previste nella manualistica di riferimento:

- sarà possibile presentare al massimo una rimodulazione di budget per semestre a partire dall'avvio delle attività;
- il totale delle variazioni richieste non potrà superare il 30% del budget di progetto iniziale;
- l'ultima richiesta di rimodulazione non potrà essere presentata oltre 30 giorni precedenti alla data di chiusura delle attività.

In situazioni eccezionali, l'Autorità di Gestione potrà valutare la possibilità di non applicare tali limitazioni.



Art. 12 Recesso dell'Autorità di Gestione

L'AdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente atto nei confronti del Beneficiario qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 13 Rinuncia al contributo

13.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'AdG la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

13.2 La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività coerenti con l'obiettivo del progetto per un importo pari o superiore al 50% del finanziamento.

Laddove non ricorrano tali presupposti, verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare l'importo già erogato.

13.3 La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 14 Sospensione

14.1 L'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la Convenzione.

14.2 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 15 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, autorizzati dall'Autorità di Gestione.

. In caso di sospensione non autorizzata del Beneficiario, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di rimodulare il progetto o, nei casi ritenuti più gravi, di recedere dalla presente Convenzione.

Art. 15 Forza maggiore

15.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.



- 15.2** Non possono essere considerati cause di forza maggiore difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
- 15.3** Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Autorità di Gestione senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a tali condizioni.
- 15.4** Nessuna delle parti della presente Convenzione può essere considerata inadempiente nel caso in cui non riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.
- 15.5** In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 16 Protezione dei dati

16.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, nonché quelli trasmessi dal Beneficiario all'Autorità di Gestione nell'esecuzione della Convenzione medesima, saranno trattati dalle parti secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità d'interesse pubblico connesse all'attuazione del presente documento.

Il Beneficiario assume la veste di titolare del trattamento rispetto ai dati personali – diversi da quelli contenuti nella presente Convenzione – di cui verrà in possesso nell'esecuzione del progetto e s'impegna, conseguentemente, al rispetto di tutti i pertinenti obblighi verso gli interessati stabiliti dal richiamato D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. Nell'ipotesi in cui il Beneficiario sia un'Organizzazione Internazionale, è tenuto al rispetto in ogni caso e sotto la propria responsabilità delle garanzie di cui al Capo V del citato Regolamento UE, afferenti al trasferimento di dati personali verso Organizzazioni Internazionali.

- 16.2** Le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 16.3** Le parti s'impegnano, altresì, al rispetto di quanto previsto dall' "Allegato 3 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679".



Art. 17 Riservatezza

- 17.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e ciascun partner di progetto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.
- 17.2** L'obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 17.3** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e ciascun partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
- 17.4** In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità di Gestione ha la facoltà di adottare le misure previste dall'art. 10, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità di Gestione.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

- 18.1** La proprietà di quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione, dei risultati delle attività progettuali, inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, sarà conferita al Beneficiario.
- 18.2** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Capofila ed i partner di progetto, garantiscono all'Autorità di Gestione il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione.
- 18.3** Il Beneficiario, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, è responsabile del rispetto di eventuali diritti d'autore, di privative e/o *know how* di terzi e si impegna a tenere indenne e manlevare l'Autorità di Gestione da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti.



Art. 19 Regole di pubblicità

- 19.1** Ai sensi dell'art.30 del Regolamento (Ue) n. 2021/1147, i Beneficiari rendono sempre nota l'origine dei finanziamenti concessi dall'Unione, menzionandone esplicitamente il sostegno finanziario e garantendone la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati dei progetti, fornendo informazioni coerenti, efficaci e significative a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
- 19.3** Con riferimento alle modalità, regole generali e obblighi previsti dal Regolamento (Ue) 2021/1060 concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, si rimanda a quanto espressamente indicato all'interno dell'Allegato I "*Regole di pubblicità del Fondo*".
- 19.4** Se il Beneficiario non rispetta gli obblighi presenti nell'Allegato I e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione, tenuto conto del principio di proporzionalità, potrà decurtare fino al 3 % del finanziamento concesso

Art. 20 Immunità

Nessuna disposizione del presente contratto potrà essere interpretata come rinuncia ai privilegi e alle immunità ex lege previste a favore del Beneficiario nell'ipotesi in cui questo sia un'Organizzazione Internazionale, ferme in ogni caso le regole e le modalità di utilizzo proprie dei Fondi FAMI, che l'AdG è vincolata ad applicare e a far applicare a tutti i Beneficiari.

Art. 21 Conflitto d'interessi

- 21.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione.
- 21.2** Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità di Gestione. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità di Gestione si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto o



incompatibilità dovesse permanere, potrà applicare le sanzioni previste dal precedente art. 10.

Art. 22 Foro competente

22.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

22.2 Nell'ipotesi in cui il Beneficiario sia un'Organizzazione Internazionale, le eventuali controversie saranno assoggettate ai principi generali del diritto, escludendosi l'applicazione di qualsiasi ordinamento giuridico nazionale particolare. Inoltre, le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie risultanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, in forma bonaria. Qualora le parti non dovessero giungere ad una soluzione concordata della controversia o ad altro modo di composizione della stessa, la questione sarà risolta da arbitro ai sensi delle norme approvate al riguardo dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI) attualmente in vigore. La decisione o sentenza di tale arbitro sarà definitiva e vincolante per le parti.

FIRMA

(l'Autorità di Gestione)

DATA

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA



Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante o eventuale delegato del Beneficiario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Premesse e Allegati), art. 2 (Oggetto), art. 3 (Obblighi dell'Autorità di Gestione), art. 4 (Obblighi e responsabilità del Beneficiario); Art.5 (Durata e modalità di realizzazione), art. 6 (Risorse finanziarie), Art. 7 (Modalità di liquidazione e circuito finanziario), art. 8 (Fideiussione), art. 9 (Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura), art. 10 (Verifiche, revoche e recuperi), art. 11 (Efficacia e modifiche di progetto), art. 12 (Recesso dell'autorità di Gestione), art. 13 (Rinuncia al contributo), art. 14 (Sospensione), art. 15 (Forza maggiore), art. 16 (Protezione dei dati), art. 17 (Riservatezza), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Regole di pubblicità), art. 20 (Immunità), art. 21 (Conflitto d'interessi), art. 22 (Foro competente).

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA

Allegati alla Convenzione di Sovvenzione



Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

Allegato 3 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679



Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Regole generali e obblighi concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno

Il Beneficiario ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento.

Ciascun Beneficiario è tenuto, pertanto, a:

- fornire, sul proprio sito web e sui siti di social media ufficiali, ove tali canali esistano, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- in caso di progetto il cui costo superi i 100.000€, esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui alla sezione successiva non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
- per i progetti il cui costo totale non superi i 100 000 EUR e che non comportino investimenti materiali o installazione di attrezzature, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto che evidenzino il sostegno ricevuto dal fondo;
- per i progetti di importanza strategica e per progetti il cui costo totale supera i 10M€, organizzare un evento o un'attività di comunicazione coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione acquisisce il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Convenzione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità di Gestione in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.



Ciascun Beneficiario relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, dovrà obbligatoriamente richiedere con congruo anticipo l'approvazione per il loro utilizzo, indirizzando una e-mail all'indirizzo XXXXXXXXXX

Ciascun Beneficiario che desideri utilizzare i loghi, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità di Gestione, potrà farlo gratuitamente purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo e non possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon costume;
- l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità di Gestione autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo, previa sua autorizzazione;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità di Gestione;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità di Gestione. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità di Gestione;
- la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.



Istruzioni tecniche riguardanti il posizionamento del logo dell'Unione Europea, la definizione dei colori standard e l'impostazione delle diciture associate ai loghi.

Uso dell'emblema

- l'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versioni mobile; l'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri logotipi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.

Descrizione simbolica

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

Impostazione delle diciture da associare all'emblema UE

- la frase "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea" deve sempre essere scritta **per esteso e posta accanto all'emblema**;
- per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: *Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu*. **Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali**;
- la posizione del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema;
- la dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema;
- il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).



I colori regolamentari

I colori regolamentari dell'emblema sono:

- PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo,
- PANTONE YELLOW per le stelle.

Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

- PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow".
- PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di "Process Cyan" con l'80 % di "Process Magenta"..

Riproduzione in monocromia

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.
Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.

Riproduzione su Internet

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione su fondi colorati

Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25° dell'altezza del rettangolo.



Ulteriori specifiche in relazione a eventi, conferenze e seminari.

Per quanto riguarda la realizzazione dei materiali correlati ad un evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc), dei manifesti e delle pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è sempre necessario concordare preventivamente con l'Autorità di Gestione il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

In generale, tutto il materiale prodotto dovrà sempre riportare quale intestazione:

- il **logo dell'UE** in alto a sinistra, riportando centralmente la dicitura sotto l'emblema "Progetto co-finanziato dall'Unione Europea";
- il **logo del Ministero dell'Interno** in alto a destra;
- il riferimento per esteso del **Fondo su una riga da apporre** immediatamente sotto ai due loghi istituzionali, il riferimento all'Obiettivo Specifico su un'altra riga da apporre sotto alla precedente, il riferimento alla Misura di attuazione su un'altra riga da apporre sotto alla precedente, il riferimento all'Ambito di applicazione su un'ultima riga da apporre sotto alla precedente e, infine, il riferimento all'Intervento su un'ultima riga da apporre sotto alla precedente. Qualora lo spazio del materiale grafico lo permetta è possibile inserire su di una riga sola i riferimenti di misura di attuazione all'ambito di applicazione e all'intervento.

Esempio



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027

Obiettivo Specifico " _____ "

Misura di attuazione " _____ "

Ambito di applicazione " _____ "

Intervento " _____ "

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.



Inoltre, per la realizzazione di siti web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni in formato digitale, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della **Commissione europea** (https://ec.europa.eu/info/index_it) e del **Ministero dell'Interno** (<https://www.interno.gov.it/it>) attraverso i relativi loghi.

Apposizione del logo da parte del Beneficiario

Solo ed unicamente nel caso in cui il **Beneficiario Capofila sia un ente di diritto pubblico** è possibile apporre il proprio logo posizionato tra quello dell'Unione Europea e quello del Ministero dell'Interno. Tale logo dovrà essere disposto sulla stessa linea orizzontale ideale ed essere della stessa dimensione del logo dell'UE e di quello del Ministero dell'Interno.

Nel caso in cui, al contrario, il **Beneficiario Capofila sia un ente di diritto privato** e al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, lo stesso può inserire il proprio **logo e nominativo** (e in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi dei partner di progetto) a piè di pagina del materiale prodotto.

Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo simile, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.

Riferimenti e documentazione

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos/;
- Logo Ministero dell'Interno:
https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/100_anni_Viminale/Il_nuovo_logo.html



Allegato 2 – Modulo conti correnti aggiuntivi

(rispetto a quanto previsto dalla Convenzione ai sensi della normativa relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010)

La compilazione del presente modulo non dovrà essere effettuata nel caso in cui il Beneficiario (e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila) sia un soggetto di natura pubblica. Tuttavia, lo stesso in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto clausole che prevedano il rispetto della legge 136/2010.

Il/La sottoscritto/a [redacted] nato/a a [redacted] il [redacted], nella qualità di legale rappresentante del Beneficiario (e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila) di cui infra:

- Ragione Sociale: [redacted]
- Codice Fiscale / Partita I.V.A.: [redacted]
- Indirizzo: [redacted]

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Autorità di Gestione in indirizzo,

Dichiara:

1. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Autorità di Gestione sono:

Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati [redacted]
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali [redacted]
- Banca: [redacted]
- Nome dell'intestatario del conto: [redacted]
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa: [redacted]

Generalità persone delegate ad operare:

- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]



- Nome e Cognome:
- C.F.
- Luogo e data di nascita
- Residente a in

- Nome e Cognome:
- C.F.
- Luogo e data di nascita
- Residente a in

(si precisa che in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte dell'Autorità di Gestione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. che in caso di affidamento da parte dell'Autorità di Gestione di appalti di lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 art.3 Legge 136/2010, si provvederà ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Autorità di Gestione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;



5. che qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta dell'Autorità di Gestione e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
7. di autorizzare al trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. e del Reg. Ue 2016/679.



Allegato 3 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679, si informa l'interessato:

a) che il titolare del trattamento dei dati presenti nella presente Convenzione e nei suoi allegati è il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Piazzale del Viminale 1, 00184 ROMA; telefono 06/4651 posta elettronica: fami2127@interno.it;; pec: fami@pecdci.interno.it;

b) che i dati saranno trattati esclusivamente per dare corso alla procedura oggetto della presente Convenzione, per erogare i relativi finanziamenti, nonché per consentire l'espletamento di tutti i controlli e le attività di monitoraggio/audit previste dalla normativa vigente;

c) che i dati personali trattati da questa Autorità di Gestione non configurano, normalmente, dati particolari di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679. Nondimeno, laddove l'interessato trasmetta dati riconducibili alle categorie di cui al suddetto art. 9, questa Autorità porrà in essere tutte le misure preordinate alla loro protezione, conservazione, nonché ad impedirne l'indebita diffusione a terzi non autorizzati al trattamento;

d) che il trattamento dei dati e la loro conservazione saranno effettuati per il tempo necessario a consentire l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera b), oltre che quelle ulteriori previste dalla normativa applicabile. La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria che disciplina il Fondo, nonché dall'interesse legittimo del soggetto beneficiario del finanziamento;

e) che i dati ricevuti saranno trattati mediante strumenti cartacei e informatici e saranno conservati presso gli archivi dell'Autorità di Gestione, con sede in Roma, Piazza del Viminale.

Tali dati potranno:

- essere trasmessi a soggetti pubblici/pubbliche Autorità nazionali e/o comunitarie per l'espletamento dei controlli previsti dalla legge, ovvero in ragione delle competenze specifiche di tali soggetti;
- essere trasmessi a terzi che abbiano fatto richiesta di accesso agli atti e ai documenti della procedura, ove a ciò legittimati e previo dispiegamento delle garanzie procedurali a tutela dei controinteressati, ove previste dalla normativa applicabile.



Nel caso di trasmissione dei dati ad organismi facenti parte o comunque riconducibili all'Unione Europea, aventi sede al di fuori dei confini nazionali, saranno adottate tutte le prescritte misure di carattere tecnico per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati stessi e per prevenirne la distruzione e/o l'indebita diffusione.

f) che ha diritto a chiedere a questa Autorità la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, ovvero di manifestare la sua opposizione al trattamento medesimo, con l'avvertimento che ciò potrebbe comportare l'impossibilità per questa Autorità di erogare il finanziamento, fermo restando l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto, ove applicabile;

g) che ha diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy ove ritenga che siano state commesse infrazioni al Codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ovvero al Reg. UE n. 679/2016;

h) che ha diritto di richiedere a questa Autorità copia dei suoi dati personali, dalla stessa trattati o comunque detenuti, anche mediante trasmissione degli stessi in formato digitale di uso comune. Tale diritto è gratuito, salvo il pagamento a titolo di contributo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, Reg. UE 679/2016, di un importo determinato in relazione al numero di copie richieste in formato cartaceo.

Mediante sottoscrizione della convenzione, il Beneficiario dichiara di aver compreso integralmente il contenuto della presente informativa e presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, impegnandosi a rendere disponibile l'informativa medesima a tutte le persone fisiche, riconducibili al Beneficiario medesimo, i cui dati personali siano stati trasmessi a questa Autorità per adempiere agli obblighi discendenti dalla Convenzione.